



Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani
a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*

Il Presidente della Regione

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
- l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ed in particolare l'art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale riporta: "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici".
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare il Titolo X "Esposizioni ad Agenti Biologici";
- la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006: "Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione";

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

- l'art. 177, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: *“La parte quarta del presente Decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”*;
- l'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: *“Campo di applicazione ... 2.La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. ... 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”*
- l'art. 178, del D.Lgs. 152/2006: *“Principi. 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*
- l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
 - a) *realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
 - b) *permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
 - c) *utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006 che vietano e sanzionano l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- il D.M. 27 settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”* e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010;

Visti, inoltre:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale all'art.1 *“è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'01.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”*;

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19